



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE BAT

Via Margherita di Borgogna, 71 - 76125 TRANI
TEL. 0883/481381 - FAX 0883/481381 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 327/0148601
SITO INTERNET : www.lnd.it - www.figcpuglia.it - <http://trani.figcpuglia.it> MAIL: del.trani@lnd.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 10 del 1 Agosto 2019

DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 25 LUGLIO 2019

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 26 Luglio 2019, preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Calcio a Cinque Serie C1 stagione sportiva 2019 - 2020, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (25 Luglio 2019) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 2 del 2 Luglio 2019, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine PERENTORIO alle ore 16,00 di VENERDÌ 2 AGOSTO 2019 per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C (d'ora innanzi solo corso) la cui attuazione è affidata al Settore Giovanile e Scolastico e che avrà luogo a FOGGIA dal 7/10/2019 al 18/01/2020.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 50 del 24Luglio 2019 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.2. AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. YOUTH ACADEMY BISCEGLIE	951536	Bisceglie (Bt)
G.S.D. VIRTUS SAN MICHELE	951595	Sammichele di Bari (Ba)
A.S.D. POLISPORTIVA MESSAPIA	951591	Botrugno (Le)
A.S.D. ATHLETIC CLUB	951622	Trani (Bt)
SOCCER FOGGIA S.S.D.A.R.L.	951691	Foggia
A.S.D. REAL TARAS	951697	Taranto
A.S.D. VIRTUS ACADEMY	951672	Francavilla Fontana (Br)
A.S.D. NEW TEAM TERLIZZI	951707	Terlizzi (Ba)
A.S.D. ACADEMY BARCELLONA	951728	Laterza (Ta)
A.S.D. ATLETICO CALCIO MASSAFRA	951741	Massafra (Ta)

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
U.S.D. OLIMPIA BITONTO	932148	Bitonto (Ba)
A.S.D. LEVANTE AZZURRO	935090	Bari

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CFA DEL 24 LUGLIO 2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 008/CFA– RIUNIONE DEL 12 LUGLIO 2019

COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD UG MANDURIA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DISPUTATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7, COMMI 2 E 6 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

2. RECLAMO DEL SIG. OBBIETTIVO ANTONIO SALVATORE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

3. RECLAMO DEL SIG. MASCIULLO COSTANTINO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD PRO ITALIA GALATINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

4. RECLAMO DEL SIG. RENIS ANTONIO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

5. RECLAMO DEL SIG. ADAMUCCIO LORENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD TOMA MAGLIE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019)

6. RECLAMO DEL SIG. MANTA COSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE AI SENSI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ US GALATONE USD) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10356/1297 PF 17-18 MS/CS/SDS DEL 22.3.2019 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 105 del 28.6.2019).

1. Con ricorso trasmesso via pec in data 3.7.2019, la A.S.D. U.G. Manduria Sport ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, con la quale il Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia ha comminato in suo danno, per la violazione degli artt. 4, comma 2 e 7, commi 2 e 6 del C.G.S., la sanzione della retrocessione all'ultimo posto del campionato di competenza disputato nella stagione sportiva 2018/2019, in accoglimento del deferimento del 22.3.2019 Prot. 10356/1297pfi17-18/MS/CS/sds della Procura Federale. In via preliminare, il Manduria eccepisce l'estinzione del procedimento disciplinare, atteso che la decisione del giudice di prime cure è intervenuta oltre il termine di 90 giorni, decorrente dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 34-bis del C.G.S., nonché la nullità del provvedimento impugnato per mancanza della sua sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio giudicante.

2. Con autonomi ricorsi, tutti trasmessi via pec in data 4 luglio 2019, la medesima decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Puglia è stata altresì impugnata dai Signori Obbiettivo Antonio Salvatore, sanzionato con l'inibizione di anni 3 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Masciullo Costantino, sanzionato con l'inibizione di anni 1 per violazione dell'art. 1-bis, comma 1 del C.G.S., Renis Antonio, sanzionato con l'inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., Adamuccio Lorenzo, sanzionato con l'inibizione di anni 2 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., nonché dal sig. Manta Cosimo, sanzionato con l'inibizione di anni 4 per violazione degli artt. 1-bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 del C.G.S., che ha proposto ricorso in data 5.7.2019. Anche i suddetti cinque ricorrenti hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di estinzione del procedimento di primo grado per decorso del termine massimo di durata fissato dall'art. 34-bis del C.G.S., nonché di nullità della decisione impugnata per omessa sottoscrizione da parte del Presidente del Collegio e/o dell'estensore.

3. Nella riunione del 12.7.2019 dinanzi a questa Corte, sono comparsi, personalmente o in forza di delega, i legali dei ricorrenti A.S.D. U.G. Manduria Sport, Obiettivo, Mante, Adamuccio e Masciullo, i quali hanno sostenuto oralmente le loro ragioni - in particolare con riguardo alle eccezioni preliminari sollevate - e rassegnato le rispettive conclusioni come in atti, nonché il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto la conferma della decisione di prime cure, dopo aver rilevato, in replica alle eccezioni preliminari, la loro infondatezza.

3.1. Ad avviso della Procura Federale, infatti, l'eccezione di estinzione del giudizio disciplinare merita rigetto dal momento che il termine di 90 giorni di durata del procedimento di primo grado decorre, nel caso di deferimenti coinvolgenti più soggetti, solo dal perfezionamento dell'ultima delle notificazioni dell'atto di deferimento, a garanzia dell'effettività del termine in questione, mentre l'eccezione di mancata sottoscrizione della decisione da parte del Presidente del Collegio e dell'estensore non può essere condivisa, la conformità della stessa all'originale e la sua attribuzione al Collegio giudicante essendo attestata dall'avvenuta pubblicazione sul Com. Uff. del C.R. Puglia, che di ciò fa fede fino a querela di falso.

4. I ricorsi, siccome rivolti avverso la medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti. Occorre, poi, esaminare e deliberare le questioni pregiudiziali sollevate dai ricorrenti, soffermandosi su quella che, in applicazione del principio della "ragione più liquida", appare suscettibile di definire la controversia.

4.1. La Corte ritiene fondata la doglianza relativa all'intervenuta estinzione del giudizio disciplinare, dal momento che la decisione di prime cure, in quanto pubblicata sul Com. Uff. n. 105 C.R. Puglia del 28.6.2019, risulta essere stata effettivamente resa dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di primo grado, fissato in 90 giorni dal comma 1 dell'art. 34-bis del C.G.S. FIGC e dal comma 1 dell'art. 38 del C.G.S. C.O.N.I..

4.2. Tale termine, ai sensi delle (analoghe) disposizioni da ultimo citate, decorre dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, la quale, come espressamente prevede il comma 4 dell'art. 32-ter del C.G.S. F.I.G.C., consiste e si risolve nella formulazione da parte della Procura Federale dell'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.

4.3. L'atto di deferimento, nel caso di specie, risulta datato 22.3.2019 e - per quanto si ricava dall'elenco dei destinatari indicati nell'epigrafe dell'atto stesso - comunicato, via pec, nel domicilio eletto presso i rispettivi difensori, alla Manduria Sport ed ai signori Masciullo, Obiettivo e Renis, nonché, mediante raccomandata a/r, ai signori Manta e Adamuccio. Volendo prendere in considerazione la tesi esposta in sede di discussione dal rappresentante della Procura Federale secondo la quale, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di durata del procedimento di primo grado, occorre fare riferimento non alla data dell'atto di deferimento in sé ma a quella della sua ricezione da parte dell'ultimo dei destinatari, odierni ricorrenti, la Corte osserva, sotto il profilo fattuale, come dagli atti del presente procedimento non è dato rilevare quando l'atto di deferimento, inviato con le modalità di cui sopra, sia stato effettivamente ricevuto dai ricorrenti, mancando ogni allegazione e puntuale deduzione al riguardo, anche da parte della Procura Federale, nonostante la vicinanza della prova.

4.4. Ad ogni modo e risolutivamente, la tesi della Procura Federale non può essere condivisa in diritto, atteso che, come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, le suddette norme del C.G.S. della Federazione e del CONI, che prevedono i termini, pacificamente perentori, di durata dei procedimenti di giustizia sportiva di primo e di secondo grado, sono ispirate al principio di celerità che è posto a salvaguardia del sistema ordinamentale sportivo e che si pone "in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc." (Coll. Gar. CONI, Sez. I, decisione n. 27/2016).

A ciò consegue, coerentemente, che le disposizioni contenute all'art. 34-bis C.G.S. F.I.G.C. ed all'art. 38 C.G.S. CONI "nel prevedere che tra l'esercizio dell'azione disciplinare e la decisione debba intercorrere un termine non superiore a novanta giorni, sono evidentemente poste a tutela della posizione dell'incolpato. La ratio immanente a tale previsione deve essere infatti individuata nel diritto dell'incolpato a non restare in una situazione di incertezza e a vedere definita la propria posizione entro un termine determinato e ragionevole, termine al quale deve riconoscersi natura perentoria proprio in quanto previsto a tutela e garanzia dell'accusato che, al contrario, resterebbe soggetto indeterminatamente o, comunque, per un tempo eccessivamente lungo all'accusa e alla possibilità di essere sottoposto a sanzione. Vengono in rilievo le fondamentali esigenze di certezza e ragionevole durata dei tempi di definizione dei procedimenti disciplinari, espressamente riconosciute nel CGS (art. 2, co. 3), le quali sarebbero inevitabilmente disattese da un'interpretazione della disciplina di riferimento che consentisse, all'opposto, di lasciare il soggetto accusato in attesa, "sine die", della decisione" (Coll. Gar. CONI, Sez. II, decisione n. 58/2016).

4.5. Quanto enunciato conduce a conclusioni opposte a quelle formulate dalla Procura Federale in ordine al dies a quo del termine di durata del procedimento, che deve, dunque, essere individuato nella data dell'atto di deferimento e non in quella della sua ricezione da parte dell'incolpato o dell'organo di giustizia competente (in questi termini, altresì Coll. Gar. CONI, Sez. IV, decisione n. 10/2018).

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i reclami nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 come rispettivamente proposti dalla società ASD UG Manduria Sport di Manduria (TA) e dai sigg.ri Obiettivo Antonio Salvatore, Masciullo Costantino, Renis Antonio, Adamuccio Lorenzo, Manta Cosimo li dichiara estinti ai sensi dell'art. 34 bis, commi 4 e 6 C.G.S. e dichiara l'inefficacia della decisione impugnata.

Dispone restituirsi i contributi.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A DEL 30 LUGLIO 2019)

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 139 Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II. 2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.	Art. 139 Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II. Per tali giudizi innanzi alla Corte sportiva di appello, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo. 2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello. Per tali giudizi innanzi al Tribunale federale territoriale, al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La relativa decisione deve essere pubblicata entro trenta giorni dalla adozione del dispositivo.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.**(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 26 LUGLIO 2019)**

Si rendono note le Denominazioni delle Società che, in relazione alle comunicazioni effettuate dai rispettivi Comitati Regionali di competenza, sono risultate vincenti del Premio di Valorizzazione dei giovani calciatori in ciascuno dei gironi dei Campionati di Eccellenza (€ 12.000,00) e Promozione (€ 9.000,00) relativi alla Stagione Sportiva 2018/2019, sulla base di quanto disposto nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 200 del 28 dicembre 2018 e n. 209 del 31 gennaio 2019.

*****OMISSIS*****

COMITATO	ECCELLENZA		PROMOZIONE	
	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE	DENOMINAZIONE SOCIALE/MATRICOLA	GIRONE
PUGLIA	F.C. OTRANTO - 720342	UNICO	A.S.D. NOICATTARO CALCIO - 947381	A
			A.S.D. ATLETICO ARADEO - 938770	B

*****OMISSIS*****

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020
--

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio 2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2000	1	2001
PROMOZIONE	2	2000	1	2001
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2000	1	2001
PRIMA CATEGORIA	1	1999		
SECONDA CATEGORIA	1	1999		
COPPA PUGLIA	1	1999		
TERZA CATEGORIA		NESSUN OBBLIGO		

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N.4 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

UNDER 15 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 15** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link www.u15femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 F.I.G.C. - S.G.S. del 19 Luglio 2019

UNDER 17 FEMMINILE 2019/2020 CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17** aperto a tutte le Società.

Le domande di iscrizione al Campionato dovranno pervenire al Settore Giovanile e Scolastico **entro e non oltre il 31 agosto 2019 ore 12.00**. L'iscrizione dovrà essere effettuata, a partire dal 25/07/2019, solo ed esclusivamente on line tramite il seguente link www.u17femminile.it. Non saranno accettate iscrizioni pervenute attraverso modalità diverse da quella indicata.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una squadra.

COMUNICATO UFFICIALE N. 7

F.I.G.C. - S.G.S. del 22 Luglio 2019

ESORDIENTI FAIR PLAY PRO 2019/2020

ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 9 UNDER 13

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata, a partire **dal mese di Ottobre**.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 9vs9, modello di riferimento per la categoria Esordienti, e sarà preceduta da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, nel dribbling e nel tiro in porta, così come le abilità dei giovani portieri nelle uscite basse e nella copertura della porta.

Questa modalità di confronto permetterà ai giovani calciatori di cimentarsi in differenti situazioni di gioco che comportano l'applicazione di abilità tecnico-tattiche individuali, consentendo loro di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi a partire dal 25/07/2019 all'indirizzo www.u13pro.it cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 9

F.I.G.C. - S.G.S. del 27 Luglio 2019

TORNEO UNDER 14 PRO 2019/2020

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico ha sviluppato un progetto a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.

Lo scopo del presente progetto oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato.

Le società devono iscriversi direttamente alla F.I.G.C. Settore Giovanile e Scolastico collegandosi all'indirizzo www.u14pro.it (**Il portale sarà attivo dal 31 luglio 2019**) cliccando sulla voce del menù "Iscrizione" e compilando il relativo form. **Il termine per la scadenza delle iscrizioni è fissato al 30 Agosto 2019.**

In allegato Comunicato Ufficiale n. 9 del 27/07/2019 F.I.G.C. – S.G.S. dove si riportano modalità di partecipazione e di eventuale iscrizione al Campionato, Regolamento Tecnico e Regolamento Fair Play del **Campionato Under 14 Pro 2019/2020**.

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 44) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:

base.pugliasgs@figc.it

Si riportano di seguito Open Day regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, prof. Antonio QUARTO:

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di svolgimento	Orario
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" e Precampo "Fanuzzi"- BRINDISI	8 Agosto 2019	Dalle 17:00 alle 19:00
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" - BRINDISI	19 Agosto 2019	Dalle 17:00 alle 19:00
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" - BRINDISI	20 Agosto 2019	Dalle 17:00 alle 19:00
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" - BRINDISI	29 Agosto 2019	Dalle 17:00 alle 19:00
ASD NITOR BRINDISI	C.S."Alerin" - BRINDISI	30 Agosto 2019	Dalle 17:00 alle 19:00

ATTIVITÀ DI BASE

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' DI BASE

Lunedì 02 Settembre 2019, alle ore 17.00, presso la Sala Conferenze del "Nicotel" di Corato (Via Gravina) si terrà una riunione tecnico-informativa rivolta a Dirigenti e Responsabili Tecnici delle Scuole Calcio e dei Centri Calcistici.

Nel corso della riunione saranno chiariti gli aspetti relativi ai requisiti di riconoscimento delle Scuole di Calcio e Scuole di Calcio Élite, alle nuove norme in vigore ed quanto in merito alla programmazione tecnico-didattica dell'Attività di Base per l'anno calcistico 2019/2020 (cfr. C.U. n.1 e 2 FIGC – SGS) nonché le eventuali problematiche riscontrate nella stagione sportiva 2018/2019.

Alla riunione interverranno:

- il Coordinatore Federale Regionale: Prof. Antonio Quarto;
- il Delegato Provinciale Sig. Cristoforo Losito;
- il Responsabile Tecnico Regionale Prof. Salvatore Lufrano;
- il Responsabile Tecnico Provinciale dell'Attività di Base Prof. Luigi Di Franco.

Si ringraziano i Tecnici e Dirigenti delle Società che interverranno ed la ASD VIRTUS CORATO per l'opportunità, mettendo a disposizione la struttura.

La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce per le Società elemento di valutazione nella graduatoria di Merito.

La presente comunicazione è da considerarsi invito alla partecipazione dei Tecnici Federali CFT Ruvo di Puglia.

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE.

ORARI APERTURA UFFICI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica a tutte le società dipendenti che la Delegazione Provinciale BAT è aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	dalle ore 16.30 alle ore 18.30	
MARTEDI'	CHIUSO	
MERCOLEDI'	dalle ore 16.30 alle ore 18.30	
GIOVEDI'	dalle ore 10.00 alle ore 12.30	dalle ore 16.30 alle ore 18.30
VENERDI'	dalle ore 16.30 alle ore 18.30	

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il 01/08/2019.

**IL SEGRETARIO
(Pierpaolo Lamia Caputo)**

**IL DELEGATO
(Cristoforo Losito)**